

Le Sezioni unite confermano l'estensione della giurisdizione di legittimità del G.A. alle procedure per il conferimento di incarichi parasubordinati

[Cass. civ., s.u., sentenza 27 marzo 2017, n. 7757 – Pres. Rordorf, Est. Bronzini](#)

Giurisdizione e competenza – Impiegato dello Stato e pubblico – Controversie relative alle procedure di conferimento di incarichi parasubordinati – Giurisdizione amministrativa

Il concetto di “assunzione” di dipendenti della P.A., ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati a quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A. (1).

(1) I.- Inquadramento

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ribadisce la propria giurisprudenza in tema di estensione della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 d.l.gs 165 del 2001 in tema di procedure concorsuali per l'assunzione.

Come noto, la norma statuisce come restino devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie “*in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”.

A fronte dell'emergere di diverse forme di assunzione presso la p.a., anche tramite rapporti privi dei tradizionali connotati del contratto a tempo indeterminato, si è posta la questione dell'estensione del concetto generale di procedura concorsuale anche a quelle dirette alla stipula di rapporti cc.dd. para subordinati. Rispetto alla tesi che interpreta restrittivamente la norma attributiva di giurisdizione esclusiva, la giurisprudenza delle Suprema Corte viene a consolidarsi nella direzione opposta, estensiva del concetto di assunzione e, conseguentemente, della giurisdizione amministrativa.

II.- La sentenza

Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava una controversia relativa alla procedura comparativa indetta dall'INAIL per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per medici odontoiatri.

La sentenza in epigrafe – nel confermare un orientamento che era già emerso (cfr., oltre alla giurisprudenza citata in motivazione, Cass. civ., Sez. un., 1 luglio 2016, n. 13531,

in *Foro it.*, 2016, I, 2703, secondo cui “è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia in materia di procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione da parte della pubblica amministrazione”), pur se non costantemente (cfr. Cass. civ., Sez. un., 30 maggio 2016 n. 11139, che ha escluso la giurisdizione amministrativa in ordine ad una procedura di selezione finalizzata all'attribuzione di un incarico oggetto di un contratto concluso ai sensi dell'art. 2222 c.c. sulla base di una valutazione comparativa esitata nell'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, perché tale procedura “deve essere considerata espressione dell'autonomia organizzativa propria dell'Azienda Ospedaliera, ente preposto alla gestione, che agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro come previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2. Rispetto a tali poteri, ovviamente, si profila non già una situazione di interesse legittimo, bensì una di diritto soggettivo; ed infatti in tale situazione la violazione della procedura può trovare la tutela come diritto soggettivo in relazione all'eventuale violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Sussiste in definitiva la giurisdizione del giudice ordinario”) – ha ritenuto che rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi di natura para-subordinata.

III.- L'opzione ermeneutica che risulta ora prevalente (cfr. in aggiunta Cass. civ., Sez. un., 7 gennaio 2014, n. 72, in *Foro Amministrativo* (II) 2014, 3, 780, secondo cui “in tema di riparto di giurisdizione, è devoluta al giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto l'utilizzazione della graduatoria, redatta da un ente pubblico, all'esito di un bando per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di professionisti esterni, ove la pretesa sia fatta valere attraverso l'impugnazione di atti amministrativi confermativi degli incarichi già in corso, la cui proroga abbia carattere ostativo al conferimento di nuovi incarichi, trattandosi di posizione avente la consistenza di interesse legittimo e non, riguarda direttamente, il rapporto di lavoro con l'ente pubblico”), si fonda, pertanto, sulla valenza primaria del principio del concorso, che viene in rilievo ogni volta che l'Amministrazione ricorre a procedure tese all'affidamento di incarichi per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati; ne consegue un ampliamento del concetto di assunzione di cui al menzionato art. 63, comma 4, che va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati a quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare i medesimi compiti cui attende il personale di ruolo.